

GR8 - Garanzia ISMEA 100% impianti produzione energia da fonti rinnovabili

SOGGETTI BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese del settore agricolo e della pesca, regolarmente iscritte al Registro dell'agricola, ovvero di impresa ittica, che dichiarino di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili **investimenti destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile**: energia eolica, solare (termico e fotovoltaico), geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Gli impianti devono:

- essere **di nuova costruzione** ed avere tutti i componenti nuovi di fabbrica;
- avere una **potenza pari o inferiore a 1 MW** (non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti di potenza superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino il predetto limite);
- **non rientrare tra quelli per i quali sussista l'obbligo di sottoposizione ad una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, nazionale o regionale, o ad una verifica di assoggettabilità a VIA;
- essere realizzati in modo da **non comportare un peggioramento delle condizioni ambientali** e delle risorse naturali, risultando conformi alle norme regionali, nazionali e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale;
- limitatamente alle sole aziende agricole, applicare il vincolo dell'autoconsumo.

Per gli impianti di produzione di energia da biomasse, è ammessa la produzione dei soli combustibili certificati come biocarburanti bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

Sono ammissibili le spese connesse alla realizzazione dell'impianto di produzione e agli interventi necessari all'eventuale collegamento dell'impianto alla rete, restando esclusa ogni altra spesa rientrante nel progetto di investimento.

In particolare sono esclusi i costi sostenuti per:

- progettazione asseverazioni e altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione della domanda di garanzia, direzione lavori e collaudi;
- rimozione e smaltimento di amianto o di eternit, anche nel caso in cui tale intervento sia necessario per l'installazione dell'impianto;

- infrastrutture connesse alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia prodotta;
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni in leasing;
- lavori in economia.

Al fine della **realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile le imprese devono aver richiesto un finanziamento** alle banche, intermediari finanziari, nonché ad altri soggetti abilitati alla concessione del credito.

Tali finanziamenti devono prevedere un preammortamento obbligatorio di 12 mesi e durata complessiva massimo novantasei mesi.

L'investimento deve essere avviato successivamente alla trasmissione della domanda di accesso alla garanzia. Per avvio dell'investimento deve intendersi la prima tra la data di inizio dei lavori e la data del primo impegno giuridicamente vincolante alla realizzazione dell'impianto (ad es. fatture di acquisto di attrezzature).

Gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro ventiquattro mesi dalla data di concessione dell'aiuto ed entro tale data il soggetto finanziatore deve completare l'erogazione del finanziamento dandone comunicazione al Garante nei successivi 60 giorni attraverso il portale ISMEA.

L'avvio e la conclusione dei lavori sono subordinati al **conseguimento dei pertinenti titoli autorizzativi/abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto**, nonché alla realizzazione delle opere e delle infrastrutturazioni necessarie per l'eventuale connessione alla rete nazionale.

Inoltre, al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile, dovrà essere acquisito il **certificato di collaudo**, redatto da parte di un soggetto terzo incaricato (professionista abilitato), che attesti:

- a) la sussistenza delle caratteristiche degli investimenti realizzati;
- b) la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle norme di riferimento nonché l'idoneità per la messa in esercizio e l'inizio dell'attività dell'impianto stesso.

Gli impianti sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di 5 anni decorrente dal completamento dell'investimento e comunque fino all'estinzione del finanziamento.

TIPO DI AGEVOLAZIONE ED ENTITA' DI STANZIAMENTO

L'agevolazione consiste in una **garanzia diretta a titolo gratuito a copertura del 100% del valore del finanziamento e nel limite di € 250.000,00.**

SOGGETTI PRESENTATORI

Le domande di garanzia possono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il portale gr8.ismea.it

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande dovranno essere inoltrate **a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2023 e fino al 12 dicembre 2023**, fatta eccezione **per i finanziamenti di importo superiore a 150.000,00 euro** per i quali, considerata la necessità di espletare le verifiche ai sensi della disciplina antimafia, **la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il 15 novembre 2023**, salvo successive proroghe.

La procedura di caricamento delle richieste di garanzia prevede due fasi:

- di prenotazione, durante la quale è richiesto di allegare modulistica a firma dell'impresa;
- di comunicazione dell'erogazione.

Successivamente alla prenotazione ISMEA, effettuate le verifiche di competenza, in caso di esito positivo, comunica al soggetto finanziatore e all'impresa l'avvenuta concessione dell'aiuto.

Entro 90 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto finanziatore deve comunicare l'avvenuta erogazione di almeno il 25% dell'importo del finanziamento garantito attraverso il portale gr8.ismea.it

CUMULABILITÀ

Ammesso il cumulo con altri aiuti di Stato, e aiuti de minimis, anche in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuti consentiti dalle disposizioni normative di riferimento di ciascun aiuto.